



ORDINANZA N. 34



Celle Ligure, 05/05/2020

IL SINDACO

Visto l'art. 50 D. Lgs. 267/2000 ss.mm.ii. ;

Visto l'articolo 32 della Costituzione Repubblicana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza Ministero della Salute del 21/02/2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 441 del 22/02/2020, recante indicazioni urgenti necessarie a fare fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il Decreto Legge 23/02/2020 n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza da COVID-19;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Liguria n.1/2020 ad oggetto misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e la nota esplicativa dell'Ordinanza regionale n. 1/2020 che chiarisce alcuni punti della stessa;

Visti i D.P.C.M. in data 23/02/2020, 25/02/2020, 01/03/2020, 04/03/2020, 08/03/2020, 09/03/2020, 11/03/2020, 22/03/2020, 01/04/2020 e 10/04/2020, tutti rivolti a dettare disposizioni attuative del richiamato D.L. n. 6/2020;

Visto il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25/03/2020;

Richiamate altresì le ordinanze del Presidente della Regione Liguria n. 1/2020, 2/2020, 03/2020, 4/2020, 5/2020, 6/2020, 7/2020 e, in particolare, le ordinanze n. 13/2020 e 16/2020 del 03/04/2020, tutte inerenti la gestione dell'emergenza sanitaria in atto;

Vista l'Ordinanza n. 648 del 09/03/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista l'ordinanza n. 9 del 20/03/2020 del Presidente della Regione Liguria, che dispone ai Sindaci dei Comuni liguri di individuare i luoghi ritenuti idonei a potenziali assembramenti ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.P.C.M. 09/03/2020 e quindi sussistano le condizioni per l'adozione di provvedimenti immediati a tutela dell'igiene e sanità pubblica;

Vista l'ordinanza del Ministero della Salute del 20/03/2020 con la quale sono state adottate sull'intero territorio nazionale ULTERIORI misure in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19, a causa dell'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Vista l'ordinanza del Ministero della Salute del 28/03/2020;

Considerato che:

- i D.P.C.M. in data 8 e 9 marzo u.s. si ponevano come obiettivo di evitare ogni spostamento non necessario di persone, se non rivolto al soddisfacimento di primarie esigenze di vita, e comunque da intendersi ridotto al minimo indispensabile;
- l'Ordinanza n. 9/2020 del Presidente della Regione Liguria, al fine di garantire un più elevato livello di distanziamento sociale tra le persone, stabiliva ulteriori misure interdittive da sabato 21/03/2020 a venerdì 03/04/2020, dando mandato ai Sindaci di individuare i luoghi ritenuti idonei a potenziali assembramenti ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.P.C.M. 09/03/2020;
- la richiamata Ordinanza del Ministero della Salute del 20/03/2020 vietava l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici; non consente di svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; prevedeva che restasse consentita l'attività motoria individuale in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno 1 metro da ogni altra persona; disponeva la chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti all'interno delle stazioni ferroviarie (omissis); nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, vietava ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza;
- il D.P.C.M. del 10/04/2020 stabiliva la prosecuzione dell'efficacia delle disposizioni inerenti le misure urgenti per il contenimento del contagio fino al 03/05/2020;

Visto il D.P.C.M. del 26 aprile 2020, che introduce misure di parziale attenuazione delle restrizioni contenute nei provvedimenti precedenti, introducendo la cd. Fase 2 della situazione emergenziale, pur con tutte le dovute cautele ed attenzioni finalizzate a prevenire il rischio-contagio.

Viste le previsioni di cui al Decreto del Commissario Delegato della Regione Liguria n. 18 del 13/04/2020 (rif. Ordinanza Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 03/02/2020), relativamente agli stabilimenti balneari;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 19 del 14/04/2020 che, tra l'altro, dispone l'abrogazione del citato Decreto del Soggetto Attuatore n. 18 del 13/04/2020;

Visto il Decreto Dirigenziale della Regione Liguria - Dipartimento/Direzione Dipartimento salute e Servizi sociali - Struttura Settore Tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro, n. 2598 del 09/04/2020, che posticipa l'inizio della stagione balneare 2020 in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19;

Valutato che:

- il territorio del Comune è interessato da diversi luoghi in cui possono presentare assembramenti, specie in occasione di condizioni meteorologiche favorevoli;
- seppur impegnate al massimo delle risorse disponibili, le forze di polizia potrebbero avere significative difficoltà a contenere la mobilità delle persone, tenuto conto dell'estensione del territorio, caratterizzato da zone decentrate;

Ritenuto opportuno, per le ragioni sin qui rappresentate, assumere specifiche misure su base locale, nonché declinare in forma chiara e non equivocabile i criteri di verifica delle disposizioni introdotte dalla legislazione d'emergenza richiamata in premessa;

Vista e richiamata in tal senso l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 26/04/2020 e la Circolare Esplicativa del 28/04/2020 dell'Assessorato Sviluppo economico, industria, commercio artigianato ricerca e innovazione tecnologica, energia, porti e logistica;

Vista e richiamata la precedente Ordinanza Sindacale n. 33 del 28/04/2020, contenente le misure di prevenzione anticontagio disposte per il periodo dal 28/04/2020 al 03/05/2020;

Vista e richiamata altresì l'Ordinanza Regionale n.25/2020 del 3 maggio 2020 ad oggetto: "Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative ad interpretazione attuativa sul territorio della Regione Liguria delle disposizioni di cui al D:P.C.M. 26 aprile 2020".

ORDINA

per le ragioni espresse in parte narrativa, che si intendono qui integralmente richiamate, con lo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, per il periodo dalle 00:00 di lunedì 04 maggio 2020 alle ore 24:00 di domenica 17 maggio 2020:

- A) ferme restando le integrazioni applicative e precisazioni di cui alla lettera B) che segue, **SI APPLICANO** le disposizioni di cui all'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Liguria n. 25/2020 del 03.05.2020 ad oggetto "misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative ad interpretazione attuativa sul territorio della Regione Liguria delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 26 aprile 2020" di seguito riportate:

"A partire dal giorno 4 MAGGIO 2020:

1. E' consentita la vendita di cibo e bevande da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e da parte delle attività artigiane del settore dolciario/alimentare con esclusione degli esercizi e delle attività localizzati in aree o spazi pubblici in cui è interdetto l'accesso.

La vendita per asporto sarà effettuata, ove possibile, previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamenti, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all'esterno e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce e nel rispetto di cui alle misure di cui all'Allegato 5 del D.P.C.M. 26 aprile 2020.

Allo stesso modo è consentito l'asporto in quegli esercizi di ristorazione per i quali sia prevista l'ordinazione e la consegna al cliente direttamente dal veicolo.

2. Resta sospesa per gli esercizi di cui al punto 1 ogni forma di consumo sul posto di alimenti e bevande.

3. Sono da intendersi ricompresi gli spostamenti fuori dal Comune di residenza/domicilio all'interno della Provincia – Città Metropolitana di appartenenza, per l'approvvigionamento di bevande e generi alimentari (spesa) e per tutti i servizi di ristorazione con asporto di cui al punto 1.

4. I Comuni confinanti fra province diverse possono determinare reciprocamente la possibilità dello spostamento dei residenti per ragioni di necessità tra i due territori comunali o tra frazioni degli stessi.

5. E' consentita la vendita delle calzature per bambini sia all'interno dei negozi specializzati in abbigliamento per bambini che nei negozi che commercializzano esclusivamente calzature per bambini nonché ai negozi di calzature sia per adulti che per bambini con la sola prescrizione del divieto di

vendita di calzature per adulti attraverso il posizionamento di cartelli nei relativi corner che indicano il divieto di vendita di tali calzature.

6. E' consentita l'attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia purchè il servizio avvenga svolto per appuntamento senza il contatto diretto tra le persone e comunque in totale sicurezza nella modalità "consegna animale toelettatura – ritiro animale" garantendo il distanziamento sociale.

7. E' consentito svolgere nell'ambito della Provincia o Città Metropolitana di appartenenza, dalle ore 6 alle ore 22 e nel pieno rispetto del distanziamento sociale di metri 2, le attività motorie quali ad esempio:

- corsa, tiro con l'arco, utilizzo della bicicletta, arrampicata sportiva, trekking, mountain bike, tennis singolo, passeggiata a cavallo;
- attività sportive acquatiche individuali (ad esempio windsurf, attività subacquee, canoa, canottaggio, pesca, vela in singolo);

esclusivamente in modalità individuale (fatto salvo quanto espressamente riportato da D.P.C.M. per minori e persone non autosufficienti).

E' comunque vietato avvalersi di tutte le strutture ad uso comune quali ad esempio spogliatoi, bagni, docce e bar che devono restare chiusi.

8. Sono consentite le sessioni di allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in strutture a porte chiuse, anche per gli atleti di discipline sportive non individuali come previsto dalla richiamata direttiva del Ministero dell'Interno N.15350/117 del 03/05/20.

9. Sono consentiti gli spostamenti con mezzo proprio all'interno del territorio della Provincia o Città Metropolitana di appartenenza per raggiungere il luogo dove svolgere l'attività sportiva o l'attività motoria.

10. Sono consentite tra le attività sportive/motorie, dalle ore 6 alle ore 22, anche le uscite in barca per un massimo di due persone che siano residenti nella stessa abitazione.

11. Nel rispetto dell'art. 1 lett. f) del DPCM 26/04/2020 è consentito svolgere individualmente, sul territorio della Provincia o Città Metropolitana di appartenenza, le seguenti attività:

A. pesca sportiva e ricreativa sia in acque interne che in mare, alle seguenti condizioni:

- che sia svolta da persona abilitata all'esercizio della pesca
- sportiva e ricreativa in possesso di copia della comunicazione effettuata ai sensi del DM 6/12/2010;
- con un massimo di due persone che siano residenti nella stessa abitazione per imbarcazione;
- nel rispetto della normativa vigente in merito all'esercizio della pesca sportiva e ricreativa.
- è obbligatorio il rientro in giornata presso l'abitazione abituale.

B. controllo della fauna selvatica ai sensi dell'art. 19 della legge n. 157/92, dell'art. 36 della l.r. n. 29/1994 e s.m.i. e delle altre disposizioni regionali vigenti.

C. Prelievo venatorio di selezione degli ungulati ai sensi dell'art. 35 della l.r. n. 29/1994 e s.m.i. e del regolamento regionale n. 3/2016.

12. E' consentito svolgere le passeggiate all'aria aperta in modo individuale o in compagnia di residenti nella stessa abitazione nell'ambito della Provincia di appartenenza dalle ore 6 alle ore 22 e nel rispetto del distanziamento sociale di almeno metri 1.

13. E' consentita ai residenti in Regione Liguria la coltivazione del terreno per uso agricolo e l'attività diretta alla produzione per autoconsumo in quanto rientrante nel codice ATECO "0,1". Detta attività può avere luogo nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) Il soggetto interessato deve attestare, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di una superficie agricola produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini.

b) Lo spostamento è consentito ad una sola persona e con obbligo di rientro in giornata nella propria residenza.

c) In ogni caso lo spostamento non può avere luogo fuori regione.

14. E' consentita la vendita in esercizi anche esclusivamente commerciali al dettaglio, quali fioriere, di prodotti florovivaistici.

15. E' consentita la vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti e simili anche negli esercizi commerciali specializzati.

16. E' consentito l'allenamento e addestramento cavalli, da svolgersi in maniera individuale, da parte dei proprietari degli animali presso maneggi autorizzati all'interno del territorio della regione Liguria nel rispetto della normativa vigente in materia di distanziamento sociale.

17. E' consentito l'allenamento e addestramento cani in aree autorizzate all'interno del territorio della regione Liguria, senza il contatto diretto fra le persone, nel rispetto del distanziamento sociale e della normativa vigente.

18. E' consentito ai residenti in Regione Liguria lo spostamento individuale nell'ambito del territorio regionale, all'interno del proprio Comune o nei Comuni dove sono i natanti o le unità da diporto di proprietà, per lo svolgimento delle sole attività di manutenzione, riparazione e sostituzione di parti necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene da parte dell'armatore, del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro, esclusivamente nel rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19.

19. E' consentito raggiungere seconde case, camper o roulotte di proprietà per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene; lo spostamento potrà essere esclusivamente individuale e limitato all'ambito del territorio regionale con obbligo di rientro in giornata presso l'abitazione abituale.

20. Sono assentiti gli spostamenti con autovetture con più di un passeggero, di cui anche uno seduto sul sedile anteriore, a condizione che il passeggero seduto sul sedile anteriore e gli altri passeggeri siano residenti con il guidatore.

21. I Sindaci con proprie ordinanze sono autorizzati a disciplinare l'apertura di parchi e cimiteri nel rispetto delle disposizioni in materia di distanziamento sociale.

22. I Sindaci, con propri provvedimenti, possono adottare misure più restrittive rispetto alla presente ordinanza e possono individuare luoghi o aree ritenuti idonei a potenziali assembramenti limitandone conseguentemente gli accessi ovvero vietandoli.

23. Sono autorizzati gli spostamenti sull'intero territorio della regione Liguria per incontrare congiunti ovvero per recarsi nei cimiteri nel rispetto del divieto di assembramento e del distanziamento interpersonale di almeno un metro. E' obbligatorio il rientro in giornata nelle abitazioni abituali.

24. Gli spostamenti con motoveicoli possono essere effettuati con due persone, a condizione che il passeggero sia residente con il guidatore.

25. Nelle giornate di domenica fino al 10 maggio 2020 l'orario di chiusura dei punti vendita degli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa del settore merceologico alimentare per i quali è prevista l'apertura dai provvedimenti statali è fissato entro le ore 15:00.

Il settore della somministrazione di alimenti e bevande (bar e ristoranti) e quello delle imprese artigiane del settore alimentare/dolciario (pasticcerie, gelaterie etc..), che al momento possono operare

esclusivamente tramite il servizio di consegna a domicilio e di asporto non sono soggetti alla chiusura entro le ore 15 nelle giornate di domenica.”.

B) Ad integrazione applicativa e precisazione della sopra indicata Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Liguria n. 25/2020, con particolare riferimento ai punti 21 e 22 della stessa, SONO DISPOSTE le seguenti misure:

- 1) Chiusura della Pineta Bottini.
- 2) Chiusura della Funicolare.
- 3) Passeggiata a mare: aperta al transito con divieto di stazionamento, di seduta su panchine, muretti e simili.
- 4) Cimiteri:
 - Cimitero Comunale: apertura da martedì a sabato dalle ore 7:30 alle ore 12:30
 - Cimitero Parrocchiale di Sanda: l'apertura è consentita esclusivamente nei giorni e orari suddetti, a condizione che vengano adottate tutte le misure di prevenzione sanitaria e anti-contagio da Coronavirus;
- 5) Cerimonie funebri: per i servizi funebri di seppellimento o tumulazione è consentita la sola partecipazione dei congiunti sino ad un massimo di 15 persone, sempre mantenendo il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.
- 6) Spiagge: è ammesso l'accesso esclusivamente per lo svolgimento delle attività sportive acquatiche individuali, di cui al punto 7 dell'Ordinanza Regionale. Sulla spiaggia resta quindi inibito lo stazionamento. Parimenti sulla spiaggia è vietata la pesca sportiva e ricreativa, di cui al punto 11 dell'Ordinanza Regionale, che è invece ammessa negli altri punti accessibili.
- 7) Chiusura bagni pubblici su tutto il territorio.

C) VENGONO ALTRESI' CONFERMATE LE SEGUENTI MISURE SPECIFICHE:

- 8) tutte le persone, fuori dall'abitazione accedendo a spazi chiusi pubblici e privati aperti al pubblico (a titolo esemplificativo e non esaustivo: supermercati, negozi, banche, ufficio postale, ecc.) oltre che nei mezzi di trasporto pubblico locale, nei servizi non di linea, taxi e noleggio con conducente, devono adottare tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stessi e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca;
- 9) in particolare gli avventori, per accedere agli esercizi commerciali, dovranno indossare guanti e mascherina; ove fossero sprovvisti di guanti sarà cura dei titolari o dei gestori mettere a disposizione gel disinfettanti per le mani, che dovranno essere utilizzati dai clienti in entrata;
- 10) l'accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani;
- 11) in ogni attività sociale esterna consentita deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- 12) in materia di stabilimenti balneari si applicano le previsioni dell'Ordinanza del Presidente della Regione Liguria n. 19 del 14/04/2020, di seguito riportate:
“...omissis...”

1. sul territorio della Regione Liguria sono autorizzate:

a) *le installazioni e gli allestimenti stagionali necessari per l'apertura degli stabilimenti balneari, oltrechè di piccoli chioschi già autorizzati e pertanto senza esecuzione di modifiche o nuove opere ed i ripascimenti stagionali e la sistemazione delle spiagge con mezzi meccanici nel rispetto delle seguenti prescrizioni:*

- a.I. *svolgimento all'interno della concessione demaniale marittima senza interferire con spazi pubblici;*
- a.II. *l'area di cantiere deve essere segnalata e recintata per impedire l'accesso ad estranei...”*

6. *le attività di cui al punto 1. (...) dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le disposizioni attualmente in vigore in relazione all'emergenza epidemiologica in essere con particolare riguardo*

ai contenuti del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 tra il Governo e le Parti Sociali";omissis...".

INFORMA

che l'inosservanza degli obblighi imposti con la presente ordinanza sarà perseguita a termini di legge.

DEMANDA

al Comando di Polizia Locale il compito di vigilare in ordine al corretto adempimento delle disposizioni di cui al presente provvedimento e all'eventuale irrogazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line del Comune;
- la notifica a mezzo pec di copia della presente ordinanza ai seguenti soggetti / istituzioni:
 - Prefettura di Savona;
 - Questura di Savona;
 - Regione Liguria;
 - Comando Stazione Carabinieri di Celle Ligure;
 - Capitaneria di Porto di Savona;
 - Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
 - Comando Polizia Locale di Celle Ligure;
 - Ufficio Demanio di Celle Ligure
 - Associazione Volontari Protezione Civile Tonino Mordeglia;
 - Croce Rosa Celle Ligure.
 - Gruppo Bagni Marini ed Associazione Bagni Marini
 - Parrocchia di Sanda

AVVERTE

che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. ai sensi degli articoli 29 e 41 del D. Lgs. 02/07/2010 n. 104 e ss.mm.ii. entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale;
- ricorso straordinario al presidente della repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24/01/1971 n. 1199.


IL SINDACO
Caterina MORDEGLIA

